REGOLAMENTO (CEE) N. 335/76 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1976

che modifica il regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che con regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2646/75 (5), sono state determinate le spese di trasformazione dei semi di colza, di ravizzone, di girasole e di soia, delle quali si deve tener conto in sede d'applicazione degli articoli 2 e 6 del regolamento n. 115/67/CEE; che, essendo tali spese aumentate dopo di allora, occorre modificare di conseguenza gli importi fissati dagli articoli 5 e 8 del regolamento n. 225/67/CEE;

considerando che detto regolamento n. 225/67/CEE ha stabilito, agli articoli 5 e 8, le rese in olio e panelli dei semi di colza e di ravizzone, di girasole e di soia delle quali si deve tener conto in sede d'applicazione rispettivamente degli articoli 2 e 6 del regolamento n. 115/67/CEE; che, tenuto conto dell'evoluzione dei processi tecnici e delle qualità di semi constatate, è d'uopo modificare le rese succitate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE è modificato come segue:

« a) per i semi di colza e di ravizzone, 39 kg d'olio, 56 kg di panelli e 2,20 unità di conto;

b) per i semi di girasole, 38 kg d'olio, 43 kg di panelli e 2,60 unità di conto. »

Articolo 2

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 225/67/CEE è modificato come segue:

« 1. In sede di determinazione del divario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 115/67/CEE, sono presi in considerazione gli elementi seguenti:

— i prezzi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole determinati conformemente agli articoli 1-5 del regolamento n. 115/67/CEE, maggiorati di 2,20 unità di conto per i semi di colza e di ravizzone e di 2,60 unità di conto per i semi di girasole;

— il prezzo, determinato conformemente all'articolo 6, delle seguenti quantità di oli e panelli:

a) per quanto concerne i semi di colza e di ravizzone, 39 kg d'olio e 56 kg di panelli,

b) per quanto concerne i semi di girasole, 38 kg d'olio e 43 kg di panelli;

— il prezzo, determinato applicando i criteri di cui agli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE, di 100 kg di semi di soia, maggiorato di 1,6 unità di conto;

— il prezzo, determinato conformemente all'articolo 6, di 17,5 kg d'olio di soia e di 80 kg di panelli di soia. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(5) GU n. L 269 del 18. 10. 1975, pag. 29.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione